



Febbraio 2017

---

# **Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050**

## **Revisione parziale dell'ordinanza sulla geologia nazionale**

Rapporto esplicativo

---



## Indice

1.	Osservazioni preliminari .....	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto .....	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	1
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società.....	1
5.	Rapporto con il diritto europeo.....	2
6.	Commento alle singole disposizioni .....	2



## 1. Osservazioni preliminari

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2016 6921). Questo pacchetto contiene una revisione totale della Legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) nonché adeguamenti in altre leggi federali. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze.<sup>1</sup> Fra queste figura anche l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN; RS 510.624). La presente revisione è dunque parte integrante degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza previsti dal primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

## 2. Linee generali dell'avamprogetto

Al tempo dell'emanazione della OGN la strategia in materia di dati della geologia nazionale non era ancora sviluppata. Solo recentemente nell'ambito dei lavori sulla strategia in materia di dati e in diversi accertamenti giuridici si è rivelata l'importanza della suddivisione tra dati geologici primari, dati geologici primari processati e dati geologici e informazioni secondari. Siccome il substrato geologico è direttamente accessibile unicamente nell'ambito di perforazioni o di costruzioni di gallerie, i dati sul substrato devono essere raccolti con altri metodi e per lo più in modo indiretto. I dati di misurazione grezzi (chiamati dati primari in linguaggio tecnico) possono venir raccolti principalmente tramite dati di perforazione (rilevamenti litologici, registrazione di log geofisici, valori misurati nell'ambito di test di perforazione, ecc.), tramite risultati ricavati da metodi di potenziale (gravimetria, magnetotellurica, ecc) oppure tramite dati sismici. Di conseguenza solo attraverso l'interpretazione dei dati di misurazione grezzi possono venir determinati dati geologici e informazioni di carattere generale. Questo processo di interpretazione avviene spesso in più fasi rispettivamente su più livelli. Prima che i dati di misurazioni grezzi possano essere interpretati, questi devono venire elaborati in modo da diventare dati di misurazione grezzi processati rispettivamente dati primari processati. A questo riguardo si hanno spesso più metodi a disposizione. Soprattutto nell'elaborazione e nell'interpretazione di dati sismici sussiste spesso insicurezza dovuta al vasto margine interpretativo, nonostante vengano utilizzati metodi standard riconosciuti. L'interpretazione di dati geologici è spesso soggetta al diritto d'autore. Determinante per la protezione del diritto d'autore è il contributo intellettuale fornito dalla persona che esegue l'interpretazione. Pertanto nel caso in cui i dati geologici grezzi vengano elaborati e interpretati unicamente tramite processi matematici conosciuti, come ad esempio nell'elaborazione di dati primari per mezzo di algoritmi, i risultati non costituiscono alcun diritto d'autore.

Nel progetto in questione vengono definiti questi termini e viene chiarito il loro utilizzo.

## 3. Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche previste non comportano conseguenze.

## 4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche previste non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

---

<sup>1</sup> Cfr. le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nel rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del febbraio 2017.



## 5. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche previste non modificano l'attuale rapporto con il diritto europeo.

## 6. Commento alle singole disposizioni

*All' art. 2 lett. e-g (nuove)*

Le nuove lett. e-g inserite nell'articolo 2 contengono le definizioni giuridiche dei termini "dati geologici primari", "dati geologici primari processati" e "dati geologici e informazioni secondari".

*All'art. 13 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> (nuovo)*

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. a OGN i geodati messi a disposizione dell'Ufficio federale di topografia swisstopo nell'ambito di progetti con contributi per la prospezione e garanzie per la geotermia dovrebbero sottostare al livello di autorizzazione B secondo l'art. 21 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) e, in linea di massima, non sarebbero accessibili al pubblico. Secondo la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e secondo l'art. 7 cpv. 8 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) i dati di prospezione in ambito geotermico sono da considerarsi come informazioni ambientali sottostanti generalmente al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Di principio questo tipo di dati deve venir messo a disposizione del pubblico non appena la Confederazione ne entra in possesso. Pertanto l'art. 13 cpv. 2 deve essere rivisto e completato per ciò che concerne i dati che vengono messi a disposizione della Confederazione in base alla regolamentazione concernente le garanzie per la geotermia e i contributi per la prospezione geotermica così come in base alla regolamentazione concernente l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore.